

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 3 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 4 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 5 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 6 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 7 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 8 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 9 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 10 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 11 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 12 modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 13 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

Art. 14 disposizione transitoria

Art. 15 entrata in vigore

## **art. 1** modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014,>>, sono soppresse.

## **art. 2** modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogata.

### **art. 3** modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogato.

### **art. 4** modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 12>>.

### **art. 5** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. I numeri 2) e 6) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 sono soppressi.
2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<30 novembre>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre>>.
3. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>>, sono soppresse.

### **art. 6** modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi>>, sono soppresse, e dopo le parole: <<al Servizio>>, sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 9>>.

### **art. 7** modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogato.

### **art. 8** modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio>>.
2. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, le parole: <<numeri 3), 4), 5) e 6)>> sono sostituite dalle parole: <<numeri 3), 4) e 5)>>, e alla lettera c) la parola: <<precedente>>, è sostituita dalle seguenti: <<in corso >>.

3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogato.

## **art. 9** modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è sostituito dal seguente:

“3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.”

## **art. 10** modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è sostituito dal seguente:

“2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all'incentivo della prima annualità del triennio.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è inserito il seguente:

“2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 10, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, commi 3 e 4, e 9, commi 2 e 3, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 8 siano superiori a quelle della prima annualità del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2.”

## **art. 11** modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è abrogato.

## **art. 12** modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'articolo 12 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 12, comma 2, lettera c)>>, sono soppresse.

## **art. 13** modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 8/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge>>, sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 dopo le parole: <<sulle fasce di punteggio numerico attribuite>>, sono aggiunte le seguenti: <<e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 9, comma 3,>>.
3. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 8/2017 le parole: <<e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 11, comma 3, e 15, comma 3,>>, sono soppresse.

#### **art. 14** disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, per la seconda annualità del triennio 2017-2019, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.
2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella prima annualità del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 8/2017 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 8/2017.

#### **art. 15** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE